



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 luglio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della AKKA ITALIA S.R.L., per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

Sono presenti:

- per AKKA ITALIA S.R.L., Giuseppe Castaldi, assistito dal consulente Roberto Vergnano;
- per la FILCAMS – CGIL, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL, Marco Marroni,
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Emilia Romagna e Piemonte, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

1. La società AKKA ITALIA S.R.L., con sede legale in Torino, svolge attività di progettazione nel settore automotive, ferroviario, aerospaziale/aereonautico, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 148 lavoratori, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore terziario/servizi, non coperto da ammortizzatori sociali a regime, ed applica il CCNL terziario della distribuzione e servizi;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

2. il recente e perdurante stato di crisi globale ha pesantemente inciso sull'attività svolta dalla società *de qua*, la quale ha, pertanto fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga, dal 2 febbraio 2009 al 31 dicembre 2010, limitatamente al settore automotive in Regione Piemonte e, dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011, per i settori automotive e ferroviario nelle Regioni Piemonte ed Emilia Romagna;
3. il mercato in cui opera la società continua a manifestare una considerevole crisi, che si è estesa anche al settore aerostazione/aereonautico, con la conseguente riduzione di tutti i progetti di sviluppo; pertanto, con nota prot. N. 15/VII/0014703/MA003.A001 del 27 giugno 2011, la Società ha presentato istanza di incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto, al fine della proroga della CIG in deroga;
4. con successiva nota Prot. n. 15/VII/0015588/MA003.A001 del 7 luglio 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

5. AKKA ITALIA S.R.L. presenterà istanza di proroga del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, della L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) per la durata di 6 mesi, a decorrere dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, per un numero massimo di 32 lavoratori (di cui 9 con qualifica di impiegatizia nel settore automotive, 19 con qualifica impiegatizia nel settore ferroviario e 4 con qualifica impiegatizia nel settore aerospaziale), così ripartiti:

- n. 4 occupati nella Regione Emilia Romagna (in CIG in deroga dal 1 gennaio 2011);
- n. 28 occupati nella Regione Piemonte (di cui 4 in CIG dal 1 luglio 2011, 15 in CIG dal 1 gennaio 2011 e 9 in CIG dal 2 febbraio 2009).



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

6. La CIG in deroga sarà attuata a zero ore, senza rotazione, in considerazione della infungibilità dell'attività di progettazione per i clienti.
7. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che – nei casi di proroga – sarà ridotto nelle misure previste dalla legge.
8. La Società si impegna, tuttavia, ad effettuare a favore dei dipendenti dei prestiti dell'ammontare di Euro 680,00 lordi mensili, che i lavoratori restituiranno quando verrà loro corrisposta l'integrazione salariale da parte dell'INPS. Ove, invece, dovesse sopraggiungere la risoluzione del rapporto di lavoro, il prestito verrà trattenuto dal trattamento di fine rapporto a titolo di anticipo.
9. Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale al fine di monitorare l'attuazione del presente accordo.
10. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
11. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

12. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
13. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.

ES

Letto, confermato e sottoscritto.

AKKA ITALIA S.R.L.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

ITALIA LAVORO 

MINISTERO DEL LAVORO

